



**TRIBUNALE DI VERONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, dr. Angelo FRANCO, ha
emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale
4553/2015, avente ad oggetto “*responsabilità medica*”

TRA

Parte_1 *C.F._1* , *Parte_2*
C.F._2), *Parte_3* *C.F._3*),
Parte_4 *C.F._4* , rappresentati e
difesi dall'avv. [REDACTED]

– Attori –

CONTRO

Controparte_1 (**GIA'** *Controparte_2*
[...]
P.IVA_1), rappresentata e difesa dagli
avv.ti [REDACTED] e [REDACTED]

* * * * *

All'udienza del 24.10.2019, dinanzi allo scrivente, subentrato nelle more nella titolarità del giudizio, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale in atti a cui si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati dalla legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.

1.

Con atto di citazione ritualmente notificato *Parte_1* e *Parte_2* in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale di *Parte_3* poi intervenuta autonomamente in giudizio al raggiungimento della maggiore età, unitamente a *Parte_4* hanno convenuto in giudizio l' *Controparte_3* (ora *Controparte_1* *[...]*) al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alle cure sanitarie

ricevute da *Parte_1* presso le strutture sanitarie dell'ente convenuto a partire dal febbraio 2012.

Nello specifico, la difesa di parte attrice ha dedotto che il 25 febbraio 2012 *Parte_1* alla guida della propria motocicletta, perdendo il controllo della stessa, è caduto per terra riportando una serie di fratture. Ricoverato presso l' *Controparte_4* e successivamente trasferito presso l'Unità Operativa di Ortopedia *Controparte_5* di [REDACTED] il 27 febbraio 2012 è stato sottoposto ad un intervento di riduzione ed osteosintesi delle fratture riportate.

Successivamente, il paziente, in seguito a dolori e febbre, è stato sottoposto ad una serie di visite e medicazioni. In seguito agli accertamenti eseguiti, in data 23 aprile 2012, è stata evidenziata una deiscenza della ferita a livello del malleolo mediale con secrezione fluida; inoltre, in seguito ad un ulteriore esame microbiologico con antibiogramma, è stato riscontrato un esito positivo per *staphylococcus aureus*.

Sulla base di tali deduzioni, la difesa attrice ha lamentato la sussistenza di numerosi profili di imperizia, negligenza ed imprudenza nella condotta dei sanitari, sì da invocare la

risarcibilità dei danni imputabili alla responsabilità sanitaria dell'CP_6 convenuto. Parte attrice ha dedotto, infatti, di aver contratto l'infezione in ambito nosocomiale nel corso dell'intervento del 27 febbraio 2012 sostenendo, inoltre, che i sanitari sarebbero stati responsabili anche di un'omessa diagnosi della complicanza settica, peraltro, non adeguatamente trattata.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.7.2015, si è costituita l'Controparte_7 la quale ha chiesto il rigetto di ogni domanda attorea in quanto infondata sia in fatto che in diritto.

Nell'udienza del 21.2.2019, l'ente convenuto, senza riconoscimento alcuno delle pretese di controparte, ha dichiarato di essere disponibile a transigere la lite col pagamento della cifra onnicomprensiva di € 80.000 da versarsi in unica soluzione. La difesa attorea non ha accolto tale proposta ritenuta non congrua ed ha formulato una controproposta di € 150.000 su cui parte convenuta non ha preso posizione; la stessa deve, pertanto, ritenersi non accettata *per facta concludentia*.

In limine litis, si osserva che nel caso di responsabilità civile nell'ambito dell'attività medico chirurgica (*ex aliis* Cass. 15/21177, Cass. 14/22338, Cass. 13/26358), ove sia dedotta una

responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, foriera del danno, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del contatto), dell'evento dannoso e del relativo nesso di causalità con l'operato dei sanitari, restando a carico dell'obbligato (nella specie, la struttura sanitaria) la prova che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti infausti siano derivati da un evento imprevisto ed imprevedibile. Si precisa, inoltre, che nell'ambito della responsabilità civile opera il principio probatorio del *"più probabile che non"* e non già quello penalistico della *"prova oltre ogni ragionevole dubbio"*.

Orbene, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti, è innegabile che tra la struttura sanitaria convenuta e [...]

Parte_1 sia stato stipulato un contratto di ospitalità o quantomeno che vi sia stato un "contatto". Infatti, è indubbio - lo confermano i documenti in atti - che l'attore sia stato ricoverato, sottoposto ad interventi chirurgici e visitato presso le strutture sanitarie dell'ente convenuto, sicché non si dubita che vi sia stato un contratto di ospitalità tra le parti in causa.

Ciò premesso, appurato che la causa è stata istruita mediante

consulenza tecnica d'ufficio, si osserva quanto segue.

La consulenza ha confermato l'esistenza del nesso di causalità tra lesioni patite da *Parte_1* e la condotta sanitaria della convenuta azienda sanitaria. A p. 28 dell'elaborato si legge: *“nel caso di specie vi sono più indicatori che orientano a ritenere, non solo con criterio di mera compatibilità ma con una valutazione di buona probabilità, che l'infezione del focolaio di frattura e dei mezzi di sintesi patita dal signor DT sia conseguita alla attività sanitaria piuttosto che ad altra causa”*.

A sostegno delle sue asserzioni, il consulente ha individuato numerosi indicatori (cfr. pp. 29 a cui si rinvia) da cui desumere la validità delle proprie asserzioni tra cui: 1) il fatto che la frattura fosse chiusa e che il focolaio traumatico oggetto di osteosintesi si presentasse sterile sino al momento dell'incisione chirurgica; 2) la circostanza per cui *Parte_1* non presentava alcuna peculiare diatesi infettiva, né che era portatore di fattori di rischio che potessero comportare un rischio specifico d'infezione; 3) la precocità dello sviluppo delle manifestazioni cliniche da sospetta infezione che escludeva di poter delineare altre ipotesi patogenetiche.

Orbene, considerato che la prova civilistica si assesta sul concetto del *“più probabile che non”*, deve ritenersi comprovato, in virtù delle conclusioni peritali, il nesso eziologico tra condotta sanitaria e lesioni patite anche alla luce del fatto che la struttura sanitaria non ha provato che l’infezione sia dipesa da cause esterne rispetto all’ambiente medico sanitario. Lo stesso consulente, peraltro, a p. 31 ha ritenuto probabile che la genesi dell’infezione fosse riconducibile all’ambito sanitario.

Chi scrive ritiene di condividere senza riserva alcuna, le conclusioni del consulente che, oltre ad essere esenti da vizi logici o di metodo, appaiono esaustive e congrue tanto da rendere addirittura non necessaria un’esposizione analitica delle ragioni del convincimento del Giudice, essendo sufficiente rinviare per una più compiuta disamina alla relazione conclusiva da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta.

Deve, pertanto, ritenersi che il consulente tecnico abbia fornito una dettagliata indicazione delle ragioni per cui l’infezione debba ritenersi riconducibile all’attività sanitaria dell’ente convenuto.

Sul punto si osserva che, se da un lato il consulente ha precisato che al paziente era stata somministrata la profilassi antibiotica

preoperatoria, dall'altro, per quanto attiene all'adozione delle procedure e dei protocolli che concorrono al mantenimento dell'igiene operatoria, il tecnico, pur dando atto della difficoltà di individuare concretamente l'anello debole della catena, ha precisato che *"con buona probabilità"* (cfr. p. 31 consulenza) l'infezione è da ricondursi alle cure chirurgiche effettuate nel primo intervento (quello del febbraio 2012) *"piuttosto che a qualsivoglia altro fattore"*, sicché deve ritenersi, dato che parte convenuta non è riuscita a fornire la controprova in virtù della quale ritenere che l'infezione si sia sviluppata per cause esterne al nosocomio, che il nesso causale tra danno lamentato (*id est*: processi infettivi ed infiammatori attinenti alla ferita da intervento chirurgico) e condotta medico sanitaria sia stato quantomeno provato secondo il criterio *"del più probabile che non"*.

Si evidenzia, inoltre, che le infezioni conseguenti ad un intervento chirurgico sono altamente prevedibili, sicché è presumibile, dato che l'insorgenza del fenomeno non è dovuta a fattori esterni al nosocomio, che vi sia stata negligenza e imperizia della struttura sanitaria i cui operatori non sono riusciti ad adottare le misure

idonee ad impedire l'evento (*id est*: l'infezione nosocomiale). La prevedibilità dell'insorgenza dell'infezione e il suo verificarsi (non dovuto a cause esterne all'ambiente sanitario) fanno presumere una responsabilità colposa degli operatori i quali, evidentemente, non hanno adottato le misure cautelari idonee ad impedire l'insorgenza del fenomeno infettivo, ovvero ad arginarlo e controllarlo.

2.

Chiarito il presupposto dell'*an* della risarcibilità, si passa ad esaminare il *quantum* della pretesa risarcitoria. Nella comparsa conclusionale la difesa attorea ha ridotto l'importo complessivo del risarcimento; di conseguenza deve ritenersi che la difesa attorea ha parzialmente rinunciato alle sue pretese. Verranno, pertanto, esaminate e scrutinate le voci di danno come richieste nella comparsa conclusionale.

Per quanto attiene a Parte_1 viene invocato il risarcimento del danno non patrimoniale a titolo di danno biologico permanente (con una significativa personalizzazione) e di danno biologico temporaneo. La difesa attorea invoca, inoltre, il riconoscimento di un incremento a titolo di danno morale. Per

quanto attiene, invece, al danno patrimoniale subito da [...]

Parte_1 la difesa attorea invoca il ristoro del lucro cessante da mancato guadagno e il danno emergente per le spese sostenute.

L'ammontare complessivo dei danni invocati da Parte_1 (sia patrimoniali che non patrimoniali), come richiesti da parte attrice, è pari ad € 170.616,79 in linea capitale.

Per quanto attiene, invece, a Parte_2 , Parte_3 e

Parte_4 la difesa attorea richiede il risarcimento del danno non patrimoniale in relazione al particolare legame affettivo che le stesse, prossime congiunte del danneggiato, avevano con Parte_1 Il danno è stato quantizzato dalla difesa attorea sulla base di una percentuale del danno non patrimoniale (ex morale) relativo alla figura del paziente. Pt_2

[...] ha chiesto, inoltre, il ristoro di un danno patrimoniale attinente alle spese di viaggio sostenute per le cure del marito che in atto di citazione sono state individuate in complessivi € 1.601,30.

2.1. Sul danno risarcibile a Parte_1

Il ctu ha quantificato il danno non patrimoniale in capo al paziente con un differenziale del 10% (dal 12% al 22% di I.P.); a

questo ha aggiunto un ulteriore danno biologico temporaneo:
I.T.T. 100% per 40 gg; I.T.P. 75% gg. 71; I.T.P. 50% gg. 32; I.T.P.
25% gg. 32.

Seguendo la tabelle del Tribunale meneghino del 2018, si osserva che il danno differenziale per l'invalidità permanente, relativo alla differenza tra 22 punti e 10 punti, è pari ad **€ 52.711** (71.986 – 19.275). Tali importi non tengono in nessun conto della personalizzazione richiesta da parte attrice (sul punto si tornerà nel proseguo). Quanto, invece, al danno biologico temporaneo, facendo applicazione delle tabelle sopra richiamate, si riconosce un importo di € 3.920 per I.T.T. al 100% gg 40; € 5.218,50 per I.T.P. 75% gg 71; € 1.568,00 per I.T.P. al 50% gg 32; € 784,00 per I.T.P. 25% gg 32 per un totale di **€ 11.490,50**.

Si evidenzia, inoltre che il consulente ha ritenuto che la lesione *“molto probabilmente non sarebbe esitata in pseudoartrosi e non avrebbe richiesto l'artrodesi”*, sicché non si può condividere quanto affermato dalla difesa convenuta secondo cui l'artrodesi chirurgica sarebbe dipesa *“dalla natura della frattura e dalla risposta individuale al trauma con mancata calcificazione”* (cfr. p. 7 comparsa conclusionale). Deve, pertanto, essere riconosciuto il

maggior danno permanente iatrogeno derivante dagli esiti dell'artrodesi chirurgica.

Per quanto attiene, alla personalizzazione e all'ulteriore risarcimento per cd. "*danno ex morale*" (cfr. conclusionale parte attrice), si osserva che negli importi base delle tabelle di Milano devono ritenersi ricompresi sia il pregiudizio all'integrità psicofisica in sé e per sé considerata (danno biologico), sia le ripercussioni in termini di sofferenza soggettiva e dei risvolti dinamico relazionali, sicché una volta che il danno non patrimoniale sia stato liquidato sulla base dei valori medi tabellari, il Giudice potrà procedere ad un'ulteriore personalizzazione del risarcimento allorquando siano state puntualmente allegate e rigorosamente provate (in ossequio al principio dell'onere della prova) specifiche ripercussioni che per le concrete peculiarità eccedano, in termini di sofferenza soggettiva o di compromissione dei rapporti dinamico relazionali, quelle normalmente connesse ad una lesione della medesima natura ed entità da risarcire (cfr. Tribunale Verona 1056/2015).

La personalizzazione del danno (comprensiva di ulteriori e specifiche voci di danno a titolo morale o esistenziale) impone

che nel corso del giudizio venga provata la sussistenza di pregiudizi diversi ed ulteriori rispetto a quelli che normalmente conseguono alla lesione e ciò perché dei pregiudizi che normalmente accedono alla lesione stessa, già se ne tiene conto nella liquidazione in base al valore medio tabellare.

Nel caso di specie, aldilà della “*cenestesi lavorativa*” su cui si tornerà *infra*, la difesa attorea non ha ben indicato quali sono i pregiudizi ulteriori non riconducibili, secondo il principio dell’*id quod plerumque accidit*, alla specifica lesione subita; in altri termini, non ha indicato l’esistenza di pregiudizi che eccedano quelli generalmente conseguenti allo specifico danno subito; infatti, la difficoltà di camminare e di dedicarsi alla corsa, la necessità di indossare appositi calzari, l’aver perso in conseguenza dei fatti circa 20 kg di peso e l’aver preferito rimanere chiuso nella propria stanza (cfr. capitoli di prova seconda memoria istruttoria) sono, in realtà, dirette conseguenze del pregiudizio subito (e non conseguenze ultronee) che non possono essere risarcite in misura ulteriore in quanto appaiono normali conseguenze della specifica lesione subita, ossia dell’infezione nosocomiale sfociata nell’artrodesi della caviglia.

Anche le sofferenze soggettive (ex danno morale), proprio perché non è stata dimostrata l'esistenza di una situazione del tutto esorbitante rispetto alle normali conseguenze riscontrabili in tali casi, non possono essere ulteriormente risarcite e ciò in quanto il pregiudizio invocato deve ritenersi già liquidato nell'ambito dei valori medi tabellari.

Si ribadisce che nella fattispecie non è stata provata la sussistenza di specifiche ripercussioni soggettive che per le concrete peculiarità del caso possano ritenersi esorbitanti, in termini di sofferenza soggettiva o di compromissione dei rapporti dinamico relazionali, rispetto a quelle normalmente connesse ad una lesione della medesima natura ed entità.

Per quanto attiene, invece, al danno relativo alla cd. "*cenestesi lavorativa*", ossia alla maggiore fatica corporea che in conseguenza delle lesioni subite il danneggiato avverte nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative - pregiudizio evidenziato dal consulente - si reputa di riconoscerne la risarcibilità con una maggiorazione percentuale del danno biologico permanente già sopra calcolato (€ 52.711). La maggiorazione che il sottoscritto reputa congrua con riferimento

alla cenestesi lavorativa - che consiste, non già nell'impossibilità di attendere alle proprie mansioni, ma nella sola percezione di una sensazione di maggiore affaticamento corporeo col quale, comunque, il soggetto col passare del tempo finisce per abituarsi - è pari al 15%. Tale cifra è congrua rispetto al massimo liquidabile pari al 37% che sarebbe stato, invece, riconosciuto nel caso in cui fosse stato possibile risarcire anche ulteriori pregiudizi a titolo di personalizzazione.

Pertanto, alla somma di € 52.711 dovrà essere aggiunta la somma di € 7.906,65 (pari al suo 15%) con la conseguenza che il danno non patrimoniale risarcibile, nella specie, sarà pari ad **€ 72.108,15** (€ 52.711 + 7.906,65 + 11.490,50).

Per quanto attiene al danno patrimoniale invocato, verrà certamente riconosciuto l'importo di **€ 3.018,17** per le spese mediche documentate che il consulente ha ritenuto congrue.

Per quanto riguarda, invece, il danno patrimoniale da lucro cessante (mancato guadagno) quantificato in € 39.580,00 si osserva che lo stesso non potrà essere risarcito in virtù del fatto che il danneggiato non ha superato l'onere della prova con riferimento al nesso causale tra danno concretamente sofferto e

condotta dei sanitari. Infatti, la contrazione del reddito (documentata da parte attrice con la produzione delle dichiarazioni dei redditi relativi agli anni 2011 e 2012) non può *sic et simpliciter* essere risarcita se non si dimostra che quella specifica contrazione di reddito sia la diretta conseguenza del fatto dei sanitari. In altri termini, ai fini risarcitori, deve essere dimostrata la sussistenza di un nesso causale tra la condotta del danneggiante e la perdita patrimoniale in ipotesi subita, sicché la mancata prova specifica del nesso eziologico, pur in presenza di una contrazione del reddito, esclude la risarcibilità del danno patrimoniale.

Sul punto si precisa che l'*onus probandi* incombe sul danneggiato il quale avrebbe dovuto dimostrare che la contrazione della capacità di lavoro dovuta all'errore medico abbia causato la specifica diminuzione patrimoniale. Sul punto si evidenzia che il consulente ha avuto modo di affermare che "*non si può presumere affatto che il periziato abbia ridotto le proprie prestazioni lavorative e con esse il proprio reddito a causa degli esiti biologici addebitata alla Convenuta*", cosicché diviene arduo riconoscere tale danno specie quando è stato accertato che la

riduzione dell'orario di lavoro (e, dunque, la riduzione del reddito) è dipesa anche *“da alcune contingenze critiche nel rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro”* (cfr. p. 36 consulenza).

L'inesistenza della prova in ordine al nesso di causalità tra specifica contrattazione reddituale indicata (€ 39.580,00) e condotta della convenuta esclude la risarcibilità del danno da mancato guadagno come indicato e quantizzato.

In conclusione, alla luce di quanto detto, il danno (patrimoniale e non patrimoniale) risarcibile a Parte_1 è complessivamente pari ad **€ 75.126,32** (72.108,15 + 3.018,17).

2.2 Sul danno risarcibile alle altre parti attrici

Le parti attrici rivendicano il risarcimento di un danno quali vittime secondarie dell'evento occorso al loro prossimo congiunto (vittima primaria). La giurisprudenza ha riconosciuto la risarcibilità *jure proprio*, sia del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale alle vittime secondarie, ma lo ha ancorato ad ipotesi limitate: la morte del congiunto (danno da perdita parentale) o al limite al caso di gravi lesioni della vittima primaria e sempreché, provata la sussistenza di una particolare relazione

affettiva con la vittima, si evidenzi uno sconvolgimento dell'esistenza rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita o una grave sofferenza dovuta al distacco e non già la mera perdita delle abitudini e della propria quotidianità.

Orbene, nel caso di specie l'asserito danno non potrà essere risarcito sia perché, *in casu*, non sono venute in rilievo la morte della vittima primaria o la sussistenza di gravi lesioni (e tali non sono quelle che hanno determinato un danno biologico differenziale del 12%), sia perché non sono state allegate circostanze che integrino uno sconvolgimento dell'esistenza e il radicale cambiamento dello stile di vita. All'uopo si evidenzia che pur volendo rimettere sul ruolo la causa per dar corso all'esame istruttorio orale sui capitoli da 14 a 18 della seconda memoria istruttoria, non per questo la domanda risarcitoria potrebbe essere accolta mancando del tutto i presupposti di fatto: *id est* morte o gravi lesioni, per riconoscere l'invocato danno. Si osserva, inoltre, che pur se volessimo per assurdo ritenere provate le asserzioni di cui ai capitoli di prova sopra indicati, le circostanze di per sé non riuscirebbero ad integrare quello sconvolgimento esistenziale e radicale della vita idoneo a

legittimare il risarcimento invocato.

Per quanto riguarda il danno patrimoniale richiesto da *Pt_2*

[...] lo stesso non potrà essere risarcito in quanto manca la prova della riferibilità delle spese di viaggio all'evento dedotto in giudizio; sul punto si osserva che l'onere di dimostrare la pertinenza, la congruenza e la riferibilità delle spese ai fatti per cui è causa grava solo ed esclusivamente sulla parte deducente.

2.3.

Per quanto attiene alla liquidazione degli interessi compensativi, questi non saranno riconosciuti in quanto è mancata la prova del mancato guadagno derivato dal ritardato pagamento. Trattandosi, peraltro, di debito di valore non sarà applicabile la disposizione di cui all'articolo 1284 c. 4 c.c.

3.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri medi facendo applicazione dello scaglione di riferimento.

Si precisa che in ragione del mancato accoglimento delle domande di *Parte_2*, *Parte_3* e *Parte_4* - e conseguentemente della loro soccombenza nei confronti

dell'ente convenuto - le spese di lite saranno compensate parzialmente per il 50 %. Si precisa, inoltre, che non essendo stata accolta la proposta transattiva dell'ente convenuto pari ad € 80.000 - che alla luce della presente decisione appare assolutamente congrua e soddisfattiva - non saranno in nessun modo liquidate a favore delle parti attrice le spese della fase decisionale che sarebbero state evitate qualora gli attori avessero accettato la proposta.

Il valore della causa va individuato sulla base delle richieste risarcitorie di cui alla comparsa conclusionale di parte attrice; lo scaglione di riferimento, di conseguenza, sarà quello compreso tra € 52.001 ed € 260.000; pertanto, alla fase di studio corrisponderà il valore di € 2.430, alla fase introduttiva il valore di € 1.550; alla fase istruttoria e di trattazione € 5.400; nessun valore per la fase decisionale. Il totale è pari ad € 9.380. Su questo valore, sarà operata una decurtazione del 50% in ragione della parziale soccombenza reciproca; di conseguenza verrà riconosciuto in favore delle parti attrici un importo pari ad € **4.690**. Dato il rigetto totale delle domande di *Parte_2* [...] *Parte_3* e *Parte_4* non si reputa di riconoscere

nessun aumento ex articolo 4 d.m. 55/2014 anche per quanto attiene alla fase di mediazione.

La compensazione parziale opera anche con riferimento al contributo unificato, sicché la difesa convenuta dovrà rimborsare alla difesa attorea solo la metà del contributo unificato versato € 607 (1214/2) e la metà degli esborsi € 13,5 per marca da bollo (27/2) per un totale di € 620,5.

Per quanto attiene, invece, alle spese di mediazione si reputa di compensarle per quanto sopra detto in ragione del 50%. Per tale fase viene riconosciuto un importo di € 68,75 per spese ed un compenso professionale pari ad € 1.260; pertanto, in ragione della compensazione parziale, parte convenuta dovrà rifondere alle parti attrici la metà dell'importo delle spese (34,38) e la metà dei compensi professionali (€ 630).

Per quanto attiene alle spese della ctu, data la soccombenza parziale reciproca, queste sono poste definitivamente a carico delle parti attrici per 1/3 e a carico di parte convenuta per i 2/3 con vincolo di solidarietà esterna.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo sulle domande formulate

con atto di citazione da *Parte_1* *Parte_2* [...]

Parte_3 e *Parte_4* contro l' *Controparte_8*

[...] di (ora *Controparte_1*), ogni

contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:

- accoglie parzialmente la domanda risarcitoria di [...]

Parte_1 e per l'effetto condanna la l' *Controparte_1*

[...] (già *Controparte_3*), al pagamento in favore

di *Parte_1* della complessiva somma di €

75.126,32;

- rigetta le domande risarcitorie proposte da *Parte_2*

Parte_3 e *Parte_4* contro parte

convenuta;

- condanna l' *Controparte_1* (già *CP_1*

[...] *CP_3*), all'esito della parziale compensazione, al

pagamento in favore degli attori delle spese processuali

sostenute che liquida in € **620,50** per spese e in € **4.690** per

compensi professionali, oltre spese generali nella misura del

15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;

- condanna l' *Controparte_1* (già [...]

CP_3), all'esito della parziale compensazione, al

pagamento in favore degli attori delle spese processuali sostenute per il procedimento di mediazione che liquida in € 34,38 per spese e in € **630** per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;

- pone definitivamente a carico delle parti le spese di ctu con i seguenti criteri: 1/3 a carico degli attori, 2/3 a carico della convenuta con vincolo di solidarietà esterna.

Così deciso in Verona il 6.4.2020.

Il Giudice

Angelo Franco